

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

relativa al servizio di fornitura, gestione e monitoraggio dei titoli di viaggio emessi per il servizio di trasporto pubblico delle linee di collegamento fra i parcheggi di attestamento ed il centro storico di Reggio Emilia (MINIBU') . Anno 2020

CIG : 8284465CC7

da valersi ai sensi di legge tra

Le Parti :

- **SETA**, Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A., (per brevità di seguito denominata anche SETA) con sede legale in Modena, Strada Sant'Anna n. 210, P.I. 02201090368, in persona del Dr. Francesco Patrizi, nato a Roma (RM), il 12/04/1972, in qualità di Amministratore Delegato, in forza dei poteri attribuitigli dallo Statuto e dal verbale del Consiglio di amministrazione n. 6 del 26/06/2019 (di seguito per brevità "SETA"), il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di SETA

e

- **COMUNE di Reggio Emilia**, (per brevità di seguito denominato "Comune") con sede in Piazza Prampolini nr. 1, 42124 Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 00145920351, in persona dell'ing. David Zilioli, nato a Reggio Emilia il 13/02/1970, in qualità di Dirigente del Servizio Reti-Infrastrutture-Mobilità, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 67707 del 30/03/2020, presso la cui sede è per la carica domiciliato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli art. 40-49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 del vigente Statuto Comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001" così come completato dall'art. 15 del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia"

Preso atto che :

- in data 17 ottobre 2011 veniva sottoscritto l'atto mediante il quale si costituiva SETA S.p.A. risultante dalla fusione fra TEMPI di Piacenza e ATCM S.p.A. di Modena, nonché dal conferimento del ramo automobilistico di ACT Reggio Emilia e dell'azienda Autolinee dell'Emilia S.p.A. di Reggio Emilia;
- SETA è divenuta effettivamente operativa dal 1° gennaio 2012 e pertanto titolare dell'applicazione delle tariffe al pubblico per l'accesso ai servizi di TPL;
- l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, con lettera protocollo 2024 del 28/11/2019 ha comunicato a SETA la proroga tecnica del contratto di servizio del TPL nel bacino provinciale di Reggio Emilia fino al 31/12/2020, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara relativa all'affidamento del servizio di TPL, alle stesse condizioni dell'anno 2019;
- nell'ambito dei servizi affidati si annovera il servizio "navetta dai parcheggi scambiatori";
- la zona a traffico limitato nel centro storico di Reggio Emilia è dotata di un servizio di trasporto pubblico, di collegamento con i sette parcheggi scambiatori, con veicoli di dimensioni idonee a transitare nel tessuto viario del centro storico (Minibù);
- per tutto il 2019, il servizio pubblico di cui trattasi è stato svolto da SETA regolarmente.

Premesso che :

- tale servizio viene fornito gratuitamente ai cittadini tramite l'intervento del Comune che provvede a corrispondere ad un prezzo agevolato, a SETA, il costo dei biglietti utilizzati;
- la tariffazione del servizio navetta risulta essere a totale carico del Comune nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile e l'accessibilità al centro urbano;
- l'importo riconosciuto dal Comune a SETA, per ogni titolo valido per andata e ritorno, è stato determinato in € 0,8935 + IVA 10 % , negli anni precedenti fino a corrispondenza massima annuale non superiore a € 560.000,00, IVA inclusa;
- a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, alla luce dei provvedimenti governativi emanati e in coerenza con le Ordinanze locali e nazionali (limitazioni agli spostamenti imposti alla cittadinanza che hanno determinato un drastico decremento dei passeggeri), in accordo con le Agenzie per la Mobilità competenti, al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, SETA

ha ridotto il servizio di trasporto pubblico, adottando nel contempo varie misure ad esso connesso;

- pertanto, tenuto conto che il TPL è considerato servizio essenziale e di pubblica utilità, in attesa di quantificare l'impatto economico, in via precauzionale per l'anno 2020 il Comune determina un importo pari a **€ 485.000,00, iva 10% compresa;**
- l'accessibilità al servizio di navetta Minibù deve essere riservata ai soli utenti automobilisti che parcheggiano la propria auto presso uno dei sette parcheggi scambiatori della città;
- tutti gli altri utenti sono regolarmente soggetti alla tariffazione urbana TPL vigente;
- la distribuzione dei titoli di viaggio per i Minibù agli aventi diritto avviene attraverso l'utilizzo di macchine erogatrici di proprietà di TIL srl la quale è tenuta a garantire -con idonei dispositivi- che il rilascio dei suddetti titoli, con integrazione tariffaria a carico del Comune, sia riservato esclusivamente agli automobilisti che usufruiscono della sosta nelle aree sotto elencate.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1 – Premesse

Le premesse della presente scrittura privata formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto l'emissione di titoli di viaggio agevolati riservati agli utenti dei seguenti Parcheggi Scambiatori ubicati nella città di Reggio Emilia per l'accesso al servizio navetta MINIBU'.

Bus - Parcheggio ex Foro Boario
Bus - Parcheggio Cecati
Bus – Parcheggio ex Polveriera
Bus - Parcheggio Volo

Bus - Parcheggio Giglio
Bus – Parcheggio Funakoshi
Bus - Parcheggio Le Querce

I titoli di viaggio sono di norma emessi da emettitori automatici di proprietà TIL S.r.l., ubicati nei Parcheggi Scambiatori sopra elencati.

I titoli di viaggio sono emessi gratuitamente per l'utenza dei Parcheggi Scambiatori, hanno validità per l'andata ed il ritorno dal Parcheggio Scambiatore entro le ore 24 del giorno di emissione e consentono esclusivamente l'accesso ai servizi navetta MINIBU' di collegamento al parcheggio nel quale viene lasciata l'auto.

Non è ammesso interscambio con i servizi urbani, extraurbani, ferroviari e altre linee Minibù.

Art. 3 - Integrazione tariffaria

L'integrazione tariffaria è pari ad euro 0,8935 + IVA 10 % per ciascun titolo di viaggio emesso ed è posta a carico del Comune di Reggio Emilia.

SETA, sulla base dei dati resi disponibili da TIL S.r.l., entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, fatturerà mensilmente al Comune un importo proporzionale al numero di titoli di viaggio emessi nel mese con pagamento a 30 giorni D.F.F.M., a fronte di rendicontazione mensile dei titoli emessi. In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dalla scadenza gli interessi nella misura fissata dal D. LGS. n. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora. Gli importi unitari sopra indicati dovranno essere aggiornati in coincidenza con gli adeguamenti tariffari per i servizi di trasporto pubblico locale approvati dagli Enti Locali di riferimento.

Per l'anno 2020, si stabilisce l'importo di € 485.000,00, iva 10% compresa, tenuto conto che d tto importo sarà soggetto a valutazioni che potranno essere effettuate soltanto a posteriori, q ando l'emergenza legata al corona virus sarà conclusa, dando atto che l'importo annuale dell'integrazione non potrà comunque superare il tetto massimo di euro 560.000,00, iva 10% compresa.

SETA si assume, con la firma del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le transazioni relative all'esecuzione del presente accordo saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 - *disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni* - il pagamento della fattura sarà subordinato all'esito delle verifiche di inadempimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento tramite inoltro di richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A.

Art. 4 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020.

Art. 5 - Valore della Convenzione

L'importo, soggetto a eventuale variazione stante l'emergenza sanitaria legata al Corona virus in corso, per l'intero periodo considerato, è pari a complessivi **lordi € 485.000,00** (IVA 10% inclusa), da fatturare mensilmente a fronte della rendicontazione dei biglietti emessi.

Art. 6 - Recesso Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con un preavviso di sei mesi mediante comunicazione a mezzo Raccomandata AR o PEC. Resta inteso che dovranno essere corrisposte le integrazioni tariffarie maturate fino alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, non spetterà alla parte non recedente nessun risarcimento in relazione alla cessazione anticipata del presente contratto. **La presente convenzione non può essere ceduta a terzi se non con il consenso di entrambe le Parti.**

Art. 7 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente al presente contratto la competenza esclusiva è del Foro di Reggio Emilia.

Art. 8 - Modifiche contrattuali

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere validamente modificato soltanto per iscritto.

Art. 9 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 10 – Riservatezza delle informazioni

Il Servizio Mobilità del Comune di Reggio Emilia designa il Concessionario quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, incaricando il medesimo dei seguenti compiti: trattare i dati, anche sensibili, strettamente connessi alla attivazione e alla gestione del servizio assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 13, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, il gestore – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Art. 11 - Modifiche contrattuali

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere validamente modificato soltanto per iscritto.

Il presente documento, sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", sarà conservato, in conformità alle regole tecniche in

materia (D.P.C.M. 3/12/2013), presso ParER – Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna – Viale Aldo Moro, 64 – Bologna – struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 - Whistleblowing

L'Appaltatore, prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: [Wwww.comune.re.it](http://www.comune.re.it) - [Il Comune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>Piano triennale di prevenzione della corruzione>whistleblowing](#); nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalante.

Letto approvato e sottoscritto

SETA SPA

COMUNE DI REGGIO EMILIA
